

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 340)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica « ad interim »**  
e del **Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

### Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1968 verrà a scadere, com'è noto, la validità della legge 5 febbraio 1968, n. 86, che, nel prorogare fino a tale data l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni, ha autorizzato l'erogazione dei fondi necessari per il funzionamento di detti Comitati e per il finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi, ai sensi delle leggi numero 1619 del 1962, n. 188 del 1964 e n. 618 del 1965.

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica si è avvalso di tali leggi e delle relative autorizzazioni di spesa, ai fini dell'articolazione territoriale del programma economico nazionale, istituendo per ciascuna regione — escluse quelle a statuto speciale — un Comitato regionale per la programmazione economica, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni locali e dei più importanti uffici periferici dello Stato operanti nella regione, nonchè rappresentanti della Camera di commercio,

industria e agricoltura, dei Sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e di altre organizzazioni di categoria.

I predetti Comitati regionali hanno fin qui adempiuto — e continuano tuttora ad adempiere — al compito di collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica all'impostazione del programma economico nazionale e di procedere, in particolare, ad una ricognizione delle risorse e delle condizioni sociali proprie di ciascuna regione, di identificare i problemi dello sviluppo regionale prospettando i potenziali obiettivi ed i possibili mezzi di intervento, nonchè di predisporre un progetto di piano di sviluppo regionale.

Nel frattempo è stato presentato al Parlamento sin dal 23 febbraio 1967 e riproposto nella presente legislatura il disegno di legge di cui all'atto n. 180 del Senato, recante norme sulla programmazione economica, il cui titolo III è espressamente inteso a disciplinare la partecipazione delle regioni alla formazione del programma economico nazionale ed all'articolazione regionale di esso. L'articolo 16 di tale disegno

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di legge dispone peraltro che, per i territori delle regioni a statuto ordinario, fino alla costituzione degli organi regionali, alla articolazione regionale del programma economico nazionale si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica.

Ciò stante, fino a quando non saranno state costituite le regioni a statuto ordinario, in adempimento del relativo precetto costituzionale, continuerà a sussistere l'esigenza di assicurare al Ministero del bilancio e della programmazione economica la possibilità di acquisire tutti gli elementi necessari per l'articolazione territoriale del programma, nonchè quelli occorrenti per la attuazione di esso, attraverso la consultazione delle istanze locali avvalendosi della attività dei Comitati regionali.

In relazione a tale esigenza è stato predisposto l'unito disegno di legge, in base al cui articolo 1 viene anzitutto disposto che l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica è prorogata intanto fino al 31 dicembre 1969, provvedendosi alle spese di funzionamento dei Comitati stessi ed al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni sulla base del-

le stesse disposizioni richiamate nelle precedenti sopra citate leggi di proroga.

È stata introdotta, con l'ultimo comma dell'anzidetto articolo 1, una apposita norma per consentire la commutazione in quietanza di contabilità speciale, istituita presso ciascuna Sezione di tesoreria provinciale a favore dei Prefetti, delle somme messe a disposizione dei Prefetti stessi per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, in relazione al disposto del secondo comma dell'articolo 585 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 2 viene infine autorizzata, ai fini dell'applicazione della legge proposta, la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1969, e si stabilisce che tale spesa venga fronteggiata mediante corrispondente riduzione del fondo globale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, giusta correlativa prenotazione risultante in base all'elenco n. 5 annesso a detto stato di previsione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1969.

Alle spese di funzionamento dei Comitati indicati al precedente comma ed a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86.

Le aperture di credito disposte a favore dei Prefetti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, numero 1619, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono commutabili in quietanza di contabilità speciale.

**Art. 2.**

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1969.

Al suindicato onere di lire 600 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.